

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2284

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GERBAUDO, PINZA, SCARPA BONAZZA BUORA

Norme per la razionalizzazione degli interventi
nel settore agroalimentare e agroindustriale e delle attività
della RIBS S.p.a.

Presentata il 24 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge trae origine dagli esiti dell'analisi di due aspetti di rilevante importanza e dei quali appare evidente la connessione.

Il primo di essi, di carattere generale, è rappresentato dalla costante evoluzione dell'agricoltura comunitaria e, segnatamente, di quella nazionale, per quanto concerne gli aspetti produttivi e quelli commerciali.

Infatti, le leggi di mercato e la concorrenza internazionale sempre più pressante, anche alla luce dei recenti accordi GATT dell'*Uruguay Round*, costringono il comparto agricolo ad intraprendere la via del rigore e della razionalizzazione, individuando, in piena sintonia con il settore industriale, utili ambiti e strumenti produttivi.

Si tratta, in definitiva, di un fenomeno dal quale non possono prescindere le scelte e le strategie affidate alla sensibilità delle istituzioni e degli operatori del settore.

Il secondo aspetto, più particolare, è quello rappresentato dall'attività, ormai più che decennale, della « Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a. », nata con l'intento di rispondere alle esigenze di un settore agroindustriale in piena crisi quale quello agricolo delle bietole e quello industriale dello zucchero.

Effettivamente, lo strumento previsto dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ha avuto, nel complesso, risultati positivi, pur non risolvendo del tutto i problemi del comparto.

Oggi, tuttavia, sia a causa dell'accennato processo evolutivo, sia per una certa inevitabile obsolescenza del predetto stru-

mento, confermata dalla legge del 30 luglio 1990, n. 209, e successive modificazioni, relativa alla riconversione delle attività bieticolo-saccarifere, e dalla legge 17 luglio 1993, n. 236, che ha autorizzato la RIBS S.p.a. ad intervenire, nel rispetto dei piani di settore, lungo tutta la filiera agroindustriale, ampliando pertanto le funzioni della predetta società, appare indifferibile la previsione di una nuova struttura d'intervento che abbia inoltre una effettiva portata pluriregionale.

Tale struttura, con caratteristiche di agilità e razionalità operativa, è chiamata ad interventi nel settore agroalimentare ed agroindustriale che non si limitino a risolvere situazioni produttive ed occupazionali in evidente crisi, ma piuttosto favoriscano ed incentivino produzione e commercializzazione di più filiere, di modo che sicurezza e qualità dell'offerta, in definitiva, si riflettano positivamente sulla domanda nazionale e su quella comunitaria.

In tal senso, la proposta in esame è incentrata sulla modifica dell'oggetto e della denominazione sociale della RIBS S.p.a. che, secondo il dettato dell'articolo 2, concorre a tutti gli interventi finanziari effettuati dallo Stato nel settore agroalimentare ed agroindustriale, per assicurare competitività ed efficienza alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, migliorando, nel contempo, l'occupazione e favorendo, altresì, la diretta partecipazione dei produttori agricoli alle predette attività e, conseguentemente, alla formazione di un adeguato reddito.

Inoltre, la RIBS S.p.a., che effettua, di preferenza, interventi di ristrutturazione di filiera, nell'ambito di piani di settore predisposti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, opera in piena autonomia nella predisposizione dei piani specifici di intervento che sottopone all'approvazione del medesimo Ministro o a quella dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, per gli interventi di competenza di questi ultimi.

In particolare, è previsto che la RIBS S.p.a., di propria iniziativa o su incarico dei Ministri interessati, elabori studi e programmi per l'introduzione di colture alternative, di nuove tecniche di produzione e di mercato, per la riconversione di settori eccedentari e per la promozione di produzioni agricole non alimentari.

Nell'articolo 3, si propone di istituire un comitato presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, del quale fanno parte rappresentanti dei Dicasteri competenti, nonché rappresentanti delle regioni, con il compito di esaminare i piani specifici di intervento predisposti dalla RIBS S.p.a. e di elaborare le linee politiche di intervento della stessa nella ristrutturazione o nella creazione di filiere nell'ambito dei piani di settore predisposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o nelle aree di intervento riservate al Ministero del bilancio e al Ministero dell'industria.

Negli articoli 4 e 5 vengono individuati gli organi societari e la loro costituzione, anche a seguito delle disposizioni relative all'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, introdotte dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Nell'articolo 6 sono precisate le risorse finanziarie e, in particolare, al comma 6, a seguito della messa in liquidazione dell'EFIM, si provvede al trasferimento della proprietà della quota azionaria dal predetto Ente al Ministero del tesoro.

L'articolo 7 individua le modalità dell'intervento consentendo alla RIBS S.p.a. di sottoscrivere il capitale delle società di trasformazione e commercializzazione anche in maggioranza e cederne entro 90 giorni una parte alle associazioni e organizzazioni varie di produttori agricoli per il conseguimento di partecipazioni non inferiori al 30 per cento, con pagamento dilazionato a quindici anni senza interessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica della denominazione
sociale della RIBS S.p.a).*

1. La denominazione sociale della « Risanamento agro industriale zuccheri — RIBS S.p.a. », costituita con legge 19 dicembre 1983, n. 700, è modificata in « Finanziaria agroindustriale — RIBS S.p.a. ».

ART. 2.

(Funzioni).

1. La RIBS S.p.a. concorre all'attuazione dei piani strategici di settore, dei piani operativi e dei programmi predisposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per interventi di rilevanza nazionale a sostegno del reddito e dell'occupazione in agricoltura, delle attività di trasformazione industriale e della commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito della legge pluriennale di spesa per l'agricoltura, del piano agricolo nazionale approvato dal CIPE e dei quadri comunitari di sostegno approvati dalla Commissione dell'Unione europea.

2. La RIBS S.p.a., in base agli indirizzi contenuti nei piani e nei programmi di cui al comma 1 ed alle indicazioni fornite dalle imprese interessate, predispone inoltre, per l'approvazione del Comitato di cui all'articolo 3, i piani specifici di intervento che determinano le modalità per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero per la ristrutturazione ed il risanamento delle imprese o di singoli rami aziendali, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici.

3. La RIBS S.p.a., al fine di assicurare competitività ed efficienza al settore della trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli, di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e di incrementare la partecipazione dei produttori agricoli e delle loro organizzazioni alle attività di trasformazione e commercializzazione, per il conseguimento di livelli di reddito agricolo comparabili con quelli di altri settori economici:

a) promuove la costituzione di società con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;

b) partecipa al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;

c) eroga e gestisce finanziamenti anche agevolati, fissandone i termini e le modalità;

d) presta garanzie, anche fidejussorie;

e) gestisce finanziamenti comunitari per l'attuazione di progetti ammessi al beneficio dei fondi strutturali, espletando a tal fine attività anche accessorie e di sostegno finanziario in favore delle imprese beneficiarie.

4. Ai fini del coordinamento degli interventi pubblici nel settore agroalimentare ed agroindustriale, la RIBS S.p.a. effettua, per conto del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, limitatamente agli interventi di competenza degli stessi in favore delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le operazioni di cui al comma 3.

5. La RIBS S.p.a.:

a) svolge attività di studio e di consulenza anche su incarico del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) nell'espletamento dei compiti di cui al comma 4, collabora, su richiesta dei Ministri interessati, alla predisposizione degli studi ed alla istruttoria dei progetti da finanziare.

ART. 3.

(Attività di coordinamento).

1. I piani e i progetti di cui ai commi 2 e 5, lettera *b*), dell'articolo 2 sono sottoposti, per la loro attuazione, all'approvazione di un comitato presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, del quale fanno parte un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comitato delibera in merito ai piani sottoposti alla sua approvazione nel termine di trenta giorni.

2. Il comitato di cui al comma 1 può emanare direttive, in applicazione delle normative vigenti, concernenti le linee di intervento della RIBS S.p.a. nella ristrutturazione e nella creazione di filiere nell'ambito dei piani e dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 2 o nelle aree di intervento di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. La composizione del comitato è stabilita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su designazione, per quanto riguarda i rispettivi rappresentanti, dei Dicasteri interessati e del Comitato permanente di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Il comitato nomina un segretario generale, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri, con funzioni di coordinamento.

ART. 4.

(Consiglio di amministrazione).

1. La RIBS S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da

sei membri. Il presidente è nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro; i restanti membri sono nominati, rispettivamente, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e due, in rappresentanza delle regioni a statuto ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Comitato permanente di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. I poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono conferiti dall'assemblea dei soci.

ART. 5.

(Collegio sindacale).

1. Il collegio sindacale della RIBS S.p.a. è nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I componenti del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti.

ART. 6.

(Attribuzione dei mezzi finanziari).

1. La « Finanziaria agroindustriale - RIBS S.p.a. » succede nei rapporti attivi e passivi inerenti alla « Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a. », nonché nella titolarità del patrimonio.

2. Nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, la RIBS S.p.a., nel rispetto delle disposizioni contenute nei piani specifici di intervento, utilizza, anche in combinazione, risorse proprie, finanziamenti comunitari o fondi a disposizione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la RIBS S.p.a. gestisce i contatti con gli organismi e gli uffici dell'Unione europea.

4. Le risorse finanziarie della RIBS S.p.a. sono costituite, oltre che dai rientri di capitali ed interessi relativi agli interventi effettuati, anche dagli stanziamenti annuali previsti dalla legge finanziaria dello Stato. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla RIBS S.p.a., valuta la spesa necessaria alla copertura finanziaria degli interventi programmati.

5. Alla RIBS S.p.a. potranno inoltre essere concessi, con appositi provvedimenti legislativi recanti l'indicazione della copertura finanziaria necessaria, contributi in conto interessi sulla emissione di obbligazioni non convertibili sino ad un ammontare complessivo non eccedente il capitale sociale, in misura pari alla differenza tra il costo effettivo della collocazione ed i tassi di cui al comma 4 dell'articolo 7.

6. La partecipazione azionaria nella RIBS S.p.a. facente capo all'EFIM, in liquidazione ai sensi del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, è trasferita al Ministero del tesoro.

ART. 7.

(Modalità degli interventi).

1. Gli interventi della RIBS S.p.a. nel capitale sociale delle società partecipate devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dalla data in cui la RIBS S.p.a. abbia completato la sottoscrizione

del capitale della società partecipata, quale complessivamente prevista nel piano di intervento, fatto salvo il disposto dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

2. La RIBS S.p.a. è autorizzata a sottoscrivere partecipazioni anche maggioritarie, a condizione che vengano stipulati appositi accordi affinché parte delle stesse venga ceduta, entro e non oltre novanta giorni dalla data di sottoscrizione, a produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite per il conseguimento di partecipazioni non inferiori al 30 per cento in società di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, con pagamento differito fino ad un massimo di quindici anni e senza corresponsione di interessi.

3. La RIBS S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di società ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, stipula apposito accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare, nel termine massimo di cui al comma 1 del presente articolo, le azioni o le quote sociali di cui la RIBS S.p.a. è titolare. L'importo del riscatto delle azioni deve essere uguale agli esborsi complessivamente effettuati dalla RIBS S.p.a. in sede di sottoscrizione.

4. I finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, hanno durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento, ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la

« Finanziaria agroindustriale-RIBS S.p.a. »
convoca l'assemblea sociale per le necessa-
rie modifiche allo statuto.

ART. 9.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogate le seguenti disposi-
zioni:

a) il comma 5-*bis* dell'articolo 1 della
legge 30 luglio 1990, n. 209, inserito dal
comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge
21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1991, n. 48;

b) il comma 5 dell'articolo 6 del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391,
convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1991, n. 48;

c) i commi 7 e 8 dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e successive modifica-
zioni;

d) l'articolo 1 e i commi secondo e
terzo dell'articolo 3 della legge 19 dicem-
bre 1983, n. 700, e successive modifica-
zioni;

e) il secondo ed il quarto comma
dell'articolo 2 della legge 19 dicembre
1983, n. 700, e successive modificazioni.

2. La lettera c) del comma 1 dell'arti-
colo 5 del regolamento emanato con de-
creto del Presidente della Repubblica 15
marzo 1994, n. 197, cessa di avere efficacia
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

